



COMUNE DI TRENTO

Area Tecnica e del Territorio

Ufficio appalti

via del Brennero, 312 | 38121 Trento  
tel. 0461 884684 – 0461 884667 | fax 0461 884815  
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:  
lun. - ven. 8.<sup>30</sup>-12

Trento, 12 giugno 2017

Prot. n. \_\_\_\_\_/2017

## BANDO DI GARA INTEGRALE PROCEDURA APERTA

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 97 di data 29 maggio 2017 e con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'Infanzia, Istruzione e Sport n. 18/34 di data 6 giugno 2017, è stata indetta **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., per l'affidamento della **fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro Genitori e Bambini e delle scuole d'infanzia provinciali del Comune di Trento** (Acquisto di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale D.M. 25 luglio 2011) suddivisa in:

- **lotto 1 - carni fresche refrigerate e prosciutto:** Importo presunto annuo euro 121.000,00 (IVA esclusa) (Codice CIG 71040764F8);
- **lotto 2 - pane e pasta per pizza:** Importo presunto annuo euro 78.000,00 (IVA esclusa) (Codice CIG 7104084B90).

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo, valutazione condotta distintamente per ciascuno dei lotti in gara secondo quanto indicato nel paragrafo VII del presente bando di gara.

La procedura di gara è unica ma articolata su due lotti con aggiudicazioni distinte per ciascuno dei lotti in gara. Alla procedura possono partecipare imprese offerenti per uno solo o per entrambi i lotti.

Si precisa sin d'ora che le prescrizioni del presente bando valgono per ciascuno dei lotti in gara, salvo che non sia espressamente e distintamente previsto il contrario.

### **Procedura soggetta ad AVCPass.**

Ai sensi dell'art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico-finanziario) della presente procedura, è effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da A.N.AC. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il passOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che **deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.**

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il **giorno 3 agosto 2017 ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center)**, sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l'offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell'offerente.

**N.B.**

**Responsabile del procedimento di gara:** dott.ssa Maria Garbari dell'Area Tecnica e del



Dasa-Rägister  
BS OHSAS 18001:2007  
IS-0616-03

Sede legale:  
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221  
www.comune.trento.it



Territorio - Ufficio Appalti (tel. 0461884667).

**Sostituto** per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti dell'Area Tecnica e del Territorio) o arch. Ennio Dandrea (Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio).

Le richieste di **chiarimenti** in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: [appalti.comune.tn@cert.legalmail.it](mailto:appalti.comune.tn@cert.legalmail.it) al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l'invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 20 luglio 2017 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.

## PARAGRAFO I - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro Genitori e Bambini e delle scuole d'infanzia provinciali del Comune di Trento** (Acquisto di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale D.M. 25 luglio 2011) suddivisa in:

- **lotto 1 - carni fresche refrigerate e prosciutto:** Importo presunto annuo euro 121.000,00 (IVA esclusa);
- **lotto 2 - pane e pasta per pizza:** Importo presunto annuo euro 78.000,00 (IVA esclusa).

Le forniture oggetto della presente gara devono corrispondere a quanto puntualmente descritto nel "Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali" e relativi allegati (allegato n. 1), denominato nel prosieguo "Capitolato speciale".

I prodotti oggetto della fornitura devono presentare le caratteristiche qualitative e i requisiti igienico – sanitari previsti nell'allegato A "Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico – sanitari dei prodotti alimentari" al Capitolato sopra citato.

I quantitativi annuali presunti dei singoli prodotti richiesti suddivisi nei due lotti sono elencati nell'Allegato D "Modulo offerta economica" al Capitolato sopra citato.

### **N.B.**

Si precisa che non si procede all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto nel caso intervenga nel frattempo una convenzione CONSIP oppure altre convenzioni poste in essere dall'APAC della Provincia Autonoma di Trento nel quadro delle iniziative volte all'aggregazione e centralizzazione della domanda nell'acquisto di beni e servizi (a oggi non presenti) a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione, salvo l'accettazione da parte dell'aggiudicatario del prezzo più basso previsto dalla convenzione CONSIP o APAC.



## PARAGRAFO II - DURATA DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 3 del Capitolato speciale la durata dell'appalto è stabilita in due anni, per complessivi 24 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 o in data successiva nel caso in cui non si pervenga alla stipula del contratto e/o all'avvio del contratto entro tale data.

L'Amministrazione può richiedere, tramite posta elettronica certificata, che le consegne abbiano inizio già nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.

Il contratto potrà essere eventualmente prorogato per ulteriori due anni qualora si verificano le seguenti condizioni:

- la verifica di regolarità dell'esecuzione si sia conclusa con esito positivo;
- l'inesistenza di una convenzione Consip o Apac o di altre strategie comuni d'acquisto (convenzioni quadro), o - nel caso di esistenza delle stesse e verificata la loro maggior convenienza per l'Amministrazione - l'aggiudicatario intenda adeguarsi a tali migliori condizioni di prezzo/qualità.

A tale scopo alla scadenza del secondo anno l'Amministrazione avvierà una procedura di verifica dell'esecuzione del contratto e di conformità dei prezzi.

## PARAGRAFO III - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO

I termini e le modalità di pagamento sono descritti all'art. 17 del Capitolato speciale.

Per ogni lotto il corrispettivo della fornitura, dovuto in relazione alla quantità di prodotto consegnato ed in base al prezzo unitario risultante dall'offerta economica, è liquidato mensilmente, a seguito di emissione da parte dell'aggiudicatario di regolare fattura.

L'aggiudicatario, all'inizio del mese, per ciascuna struttura scolastica e nido d'infanzia serviti, deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente, oltre al CIG, anche il numero e la data dell'ordine di acquisto, il codice univoco ufficio che verranno comunicati prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Il campo 2.1.1.11 "causale" della stessa deve inoltre essere valorizzato con il codice conto di cui all'Allegato B al Capitolato speciale che identifica la struttura servita. La fattura deve inoltre riportare la quantità di prodotti consegnati con riferimento ai rispettivi documenti di trasporto ed ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il pagamento del corrispettivo sopra indicato è disposto previo accertamento, con esito positivo della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale, nei suoi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara. L'accertamento è eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di riferimento della singola fattura. Il pagamento avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso, oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella di accertamento. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento avviene al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 15 del Capitolato speciale.

Per ogni lotto il pagamento dell'importo a saldo del corrispettivo e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% sono subordinati al rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione, che vi provvede entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura. Tale pagamento avviene entro 50 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio comunale di merito, responsabile della gestione del contratto, qualora la fattura sia ricevuta dal Servizio medesimo in data successiva a quella della verifica di conformità.



I termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

La fornitura è finanziata mediante fondi attinti al bilancio comunale.

#### **PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare, secondo quanto meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono **esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.**

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non possono partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né possono essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale.

A norma dell'art. 80, comma 5 lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è escluso dalla gara** l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. **Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara.** La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, secondo quanto prescritto al paragrafo VII.

I divieti sopra indicati sono valutati distintamente per ciascuno dei lotti in gara.

#### **SEZIONE I - IMPRESA PARTECIPANTE SINGOLARMENTE**

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti descritti nel prosieguo.

1. **Assenza di motivi di esclusione** di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., aver eseguito, con esito positivo, negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, forniture alimentari per la ristorazione collettiva (non necessariamente riferite a prodotti analoghi a quelli oggetto del singolo lotto per cui il soggetto partecipa) almeno per gli importi di seguito indicati (al netto degli oneri fiscali) con la precisazione che in caso di



partecipazione per entrambi i lotti gli importi devono essere sommati:

- **lotto 1 (carni fresche refrigerate e prosciutto)** almeno euro 60.000,00 (oneri fiscali esclusi) anche con contratti diversi;
- **lotto 2 (pane e pasta per pizza)** almeno euro 40.000,00 (oneri fiscali esclusi) anche con contratti diversi.

Si ricorda che l'**art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.** prevede:

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

*a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

*b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

*b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

*c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

*d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

*e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

*f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

*g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*

3. *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso*





pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti



*dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

*m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001



e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste.

## SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Per ciascuno dei due lotti in gara l'oggetto del contratto comprende un'unica prestazione principale e non sono previste prestazioni secondarie.

Pertanto ed a norma dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., sono ammessi esclusivamente i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d. "**orizzontale**" e i requisiti indicati nella Sezione I del presente paragrafo devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- I) il requisito di cui al **numero 1** (assenza di motivi di esclusione) deve essere posseduto da **ciascuna** delle imprese raggruppate;
- II) il requisito di cui al **numero 2** (a norma dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., per ciascun lotto per cui l'Impresa partecipa alla gara, esecuzione regolare negli ultimi tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando di forniture alimentari per la ristorazione collettiva, non necessariamente riferite a prodotti analoghi a quelli oggetto del singolo lotto per cui il soggetto partecipa, per gli importi - al netto degli oneri fiscali - indicati nella Sezione I distintamente per ciascuno dei lotti in gara) deve essere posseduto **dal raggruppamento nel suo insieme**, fermo restando che l'Impresa capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

## SEZIONE III - CONSORZI

I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti descritti nella Sezione I del presente paragrafo. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

## PARAGRAFO V MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) **è pubblicato sul sito internet del Comune di Trento ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) in versione integrale** e può essere richiesto al Comune di Trento - Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, via del Brennero n. 312, Top Center (mediante PEC al seguente indirizzo: [appalti.comune.tn@cert.legalmail.it](mailto:appalti.comune.tn@cert.legalmail.it)). Si precisa sin d'ora che l'inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede dell'Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti o plico raccomandato. L'Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.





Per partecipare alla gara le Imprese interessate devono **far pervenire** secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**COMUNE DI TRENTO**  
**Ufficio Protocollo**  
**VIA MACCANI N. 148**  
**38121 TRENTO**

**ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 2 AGOSTO 2017**  
**A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

un **plico chiuso** sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità), contenente la documentazione di cui al paragrafo VI del presente bando di gara integrale.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta l'**esclusione dalla gara a norma del citato art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 27 della Direttiva 2014/24/UE e dell'art. 18 della L.P. n. 2/2016 e s.m.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara per l'appalto della **fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro Genitori e Bambini e delle scuole d'infanzia provinciali del Comune di Trento – Lotto/i n. \_\_\_\_\_**" con scadenza alle ore 12.00 del giorno 2 agosto 2017.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara:**

- 1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- 2) la mancata **chiusura del plico sopra descritto** con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'allegato n. 2 al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all'Impresa.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.



Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

## PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

### SEZIONE I - IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

#### CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al paragrafo V deve essere inserito, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

- la documentazione sotto indicata al capitolo 2 “Documentazione Amministrativa” del presente paragrafo (da presentare una sola volta ed indipendentemente dal numero di lotti per cui l'Impresa presenta offerta);
- i plichi indicati nel capitolo 3 contenenti la documentazione indicata nel medesimo capitolo (se l'Impresa partecipa anche per il **lotto n. 1 carni fresche refrigerate e prosciutto**);
- i plichi indicati nel capitolo 4 contenenti la documentazione indicata nel medesimo capitolo (se l'Impresa partecipa anche per il **lotto n. 2 pane e pasta per pizza**);

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta **da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.**

#### CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita (unitamente ai plichi indicati nei capitoli 3 e/o 4 in ragione del lotto o dei lotti per cui l'Impresa presenta offerta e contenenti la documentazione indicata nei medesimi capitoli) **tutta** la documentazione indicata nel presente capitolo.

1. Una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerenti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per gli offerenti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) **attestante**:



## **A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA**

### **B. (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

*(se associazione temporanea non ancora costituita)*

**l'elenco delle Imprese** che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente bando, - misto – se ammesse a norma del presente bando, - in cooptazione, secondo le indicazioni del presente bando*), **l'indicazione della mandataria** (capogruppo) e **della/e mandante/i**, **la specificazione della parti del contratto** che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

*(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

*(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):*

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

*(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):*

l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

*(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):*

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la specificazione della parti del contratto che saranno assunte da ciascuna delle imprese consorziate, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

## **C. MOTIVI DI ESCLUSIONE**

**C.1: l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. così come specificati nel paragrafo IV del presente bando.**

oppure

**C.1: di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**

### **PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:**

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne *per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;*  
- *per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione at-*



tinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., "Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62".

#### **N.B.**

**In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.**

#### **N.B.**

##### **A PENA DI ESCLUSIONE**

**Deve essere prodotta tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente.**

*Si riportano di seguito:*

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:

##### **Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.**

*Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.*

*L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:*

*a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;*

*b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.*

##### **Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.**

*3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:*

*a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*

*b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità azien-*



dale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

#### D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE – per ciascun lotto per cui l'Impresa partecipa alla gara

**D.1: se l'Impresa partecipa anche per il lotto 1 (carni fresche refrigerate e prosciutto)** di aver eseguito, con esito positivo, **negli ultimi tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente bando **forniture alimentari per la ristorazione collettiva** (non necessariamente riferite a prodotti analoghi a quelli oggetto del singolo lotto per cui partecipa) almeno per euro 60.000,00 (al netto degli oneri fiscali) anche con contratti diversi;

**D.2: se l'Impresa partecipa anche per il lotto 2 (pane e pasta per pizza)** di aver eseguito, con esito positivo, **negli ultimi tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente bando **forniture alimentari per la ristorazione collettiva** (non necessariamente riferite a prodotti analoghi a quelli oggetto del singolo lotto per cui partecipa) almeno per euro 40.000,00 (al netto degli oneri fiscali) anche con contratti diversi;

#### **N.B.**

**In caso di partecipazione per entrambi i lotti gli importi sopra indicati devono essere sommati.**

La presente dichiarazione deve essere completata con la precisa descrizione dell'oggetto del singolo contratto, del relativo importo di corrispettivo al netto degli oneri fiscali, del committente, del periodo di svolgimento (ossia data di inizio dello svolgimento dello stesso e data di fine) e dell'attestazione della regolarità dell'esecuzione del contratto stesso.

#### E. ALTRE DICHIARAZIONI

**E.1:** che **non ricorrono le ulteriori cause di esclusione** descritte nel paragrafo IV del presente bando e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia





stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016 e allegato al presente bando e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**E.2:** di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Capitolato speciale e i relativi allegati;

**N.B.:** la mancata accettazione del Capitolato speciale e i relativi allegati comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

**E.3:** di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato speciale. In merito si precisa che i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto presso:

- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904510);
- Azienda Sanitaria - Unità Operativa Prevenzione Ambientale, viale Verona - 38100 Trento (tel. 0461904633);
- Provincia Autonoma di Trento - Servizio Lavoro, via Gilli, 4 - 38100 Trento (tel. 0461494002).

**N.B.**

Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 stabilisce:

**Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti**

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*
2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*
3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e



verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

**I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo V, pena l'esclusione.**

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il fac simile allegato sotto il n. 3 al presente bando.

- L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C, D ed E utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)** allegato sotto il n. 4 al presente bando.
- **In tal ultimo caso è preciso obbligo dell'operatore economico verificare la rispondenza dei contenuti del D.G.U.E. alle richieste del presente bando e, in ogni caso, deve essere presentata apposita dichiarazione integrativa con riferimento ai contenuti di cui alla lettera E del presente paragrafo.**

#### **AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.**

- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV, e VI del D.G.U.E.;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al D.G.U.E. scrivendo nel capo "vedi allegato n. \_\_\_\_";
- in sede di compilazione è necessario accertarsi che tutte le informazioni richieste al punto 1 del presente capitolo siano presenti nel D.G.U.E.: in difetto è necessario procedere ad una integrazione del D.G.U.E. mediante specifica dichiarazione come sopra esposto;
- il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara, in avvalimento per l'ausiliata e per l'ausiliaria): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni previste nel punto 1 possono essere rese nel contesto di un unico atto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore.

- 2) La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA.**



L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è pari al 2% dell'importo annuale posto a base di gara riferito al lotto di interesse.

Pertanto l'ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a:

- se l'Impresa partecipa solo per il lotto 1 (carni fresche refrigerate e prosciutto) **euro 2.420,00;**
- se l'Impresa partecipa solo per il lotto 2 (pane e pasta per pizza) **euro 1.560,00.**

**N.B.** Nel caso in cui l'Impresa partecipi **per entrambi i lotti** l'ammontare della cauzione deve essere almeno pari alla **somma dei singoli importi sopra riportati.**

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:

*«L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente».*

**N.B.:** In applicazione della disposizione normativa citata e al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa alleggi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) nonché - ove pertinente - una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.

A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce:

*«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese*



*che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».*

La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine dagli offerenti e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:

**A. tramite deposito in contanti**, con versamento diretto presso il Tesoriere dell'Amministrazione (UNICREDIT S.p.a. - via Galilei, 1 – 38122 Trento, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801) nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**

**B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito**, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. **In tal caso deve essere presentato, a pena di esclusione, anche l'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);**

**C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto



per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;

- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.NA.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto il n. 5 al presente bando un fac simile di dichiarazione).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).





Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante e che indichino quale **foro competente** per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.

Si ricorda che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

**N.B.**

In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:

- 1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso;
- 2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
- 3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.

- 3) La **DOCUMENTAZIONE in originale** comprovante il versamento di:
- **euro 35,00** se l'Impresa partecipa per il lotto 1 (carni fresche refrigerate e prosciutto);
  - **euro 35,00** se l'Impresa partecipa per il lotto 2 (pane e pasta per pizza)

**N.B.**

In caso di partecipazione per entrambi i lotti l'Impresa deve effettuare separatamente ognuno dei versamenti sopra indicati con riferimento a ciascun lotto per cui partecipa. L'importo del contributo è stato determinato tenendo conto anche dell'eventuale proroga.

Il versamento avviene a titolo di contributo a favore dell'ANAC - deliberazione 21 dicembre 2016 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>.

**Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>**

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG del singolo lotto oggetto**



della presente gara indicato in apertura del presente bando che identifica il singolo lotto oggetto della procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando Manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente ottiene la ricevuta di pagamento (da stampare e inserire nel plico esterno unitamente all’ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente ai plichi di cui al capitolo 3 e/o al capitolo 4) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico esterno unitamente all’ulteriore documentazione di cui al presente capitolo ed esternamente ai plichi di cui al capitolo 3 e/o al capitolo 4.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la Stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiede al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.

**Fermo quanto di seguito indicato, secondo il disposto della deliberazione 21 dicembre 2016 dell’ANAC il mancato versamento del contributo o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporta l’esclusione dalla gara.**

- 4) Il **PATTO DI INTEGRITÀ** allegato al presente bando (allegato n. 6) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa o da un suo procuratore.

A norma dell’art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. **comporta l’esclusione dalla gara:**

- la mancata presentazione del documento “PATTO DI INTEGRITÀ” debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;
  - la mancata sottoscrizione del documento “PATTO DI INTEGRITÀ”, con le modalità sopra indicate, da parte dell’Impresa offerente, dell’Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;
  - l’integrazione del Patto di integrità con postille e/o condizioni non previste.
- 5) Il **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei



requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOIE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.

**N.B.**

**Fermo quanto stabilito alla Sezione IV del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l'omessa presentazione**

- **anche di una sola delle dichiarazioni sopra indicate al numero 1 lettere A, B, C, D ed E e/o**
- **della cauzione provvisoria di cui al punto 2) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 3) e/o**
- **della documentazione di cui al punto 4)**

**comporta l'esclusione dalla gara**

**a norma dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 80, 83 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'A.V.C.P. di data 21 dicembre 2016.**

**CAPITOLO 3 – OFFERTA – LOTTO 1**

**(Impresa partecipante anche per il lotto 1 – carni fresche refrigerate e prosciutto)**

**A) PRESCRIZIONI GENERALI**

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

**N.B.**

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per il lotto 1 (carne fresca refrigerata e prosciutto) deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica.

**Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte per il lotto 1 (carne fresca refrigerata e prosciutto), senza possibilità alcuna di regolarizzazione.**

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica ed economica deve avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

I plichi **A1 e B1** descritti nei successivi punti A1 e B1 contenenti, rispettivamente, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono:

- a) essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente delle diciture **"Plico A1 – Offerta tecnica – lotto**

**1”, “Plico B1 - Offerta economica – lotto 1”.****N.B.**

Attesa la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica per garantirne la segretezza comporta **l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate alla lettera b) nel caso in cui non sia possibile individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica e/o nell'impossibilità di associare il singolo plico contenente l'offerta tecnica e/o l'offerta economica al lotto di riferimento.

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica (per quanto attiene alle spiegazioni dell'offerta economica la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte ed è valutata dal RUP che conduce il subprocedimento di verifica dell'anomalia), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.**

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una “comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente” da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

**A1) PLICO A1 - OFFERTA TECNICA – LOTTO 1 Carni fresche refrigerate e prosciutto**

Nel presente plico A1 deve essere inserita la documentazione costituente l'**OFFERTA TECNICA** per il lotto 1 (carni fresche refrigerate e prosciutto) (in carta legale o resa legale) e consistente nella proposta in ordine alla fornitura in gara redatta secondo le modalità indicate nel prosieguo. La presentazione dell'offerta tecnica **è obbligatoria** con la precisazione che la mancata presentazione della stessa, necessaria al fine di identificare le caratteristiche dei prodotti offerti, comporta **l'esclusione dalla gara**, mentre la mancanza di uno o più dei suoi contenuti come descritti nel prosieguo comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero all'elemento di riferimento così come descritto al paragrafo VII del presente bando. A tal proposito si precisa sin d'ora che quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale ove si legge *“L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nell'Allegato C “Modulo offerta qualitativa” comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio”* deve essere inteso nel senso che rimane in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare i requisiti minimi obbligatori prescritti dall'allegato C1 – Modulo offerta qualitativa (lotto 1 carni fresche refrigerate e prosciutto). Rimane fermo che il mancato rispetto dei minimi obbligatori prescritti dall'allegato C1 – Modulo offerta qualitativa (lotto 1 carni fresche refrigerate e prosciutto) comporta l'esclusione dalla gara.



**La documentazione costituente l'offerta tecnica è descritta nel Capitolato speciale (allegato 1) al suo art. 10 al quale si fa espresso rinvio.**

La documentazione sopra indicata deve:

- essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo;
- essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale e relativi allegati (allegato 1) **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili**;
- essere redatta in forma sintetica ma esaustiva relativamente ai punti richiesti ai fini della valutazione del punteggio.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

**B1) PLICO B1 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1 – Carne fresca refrigerata e prosciutto**

Nel presente plico B1 – offerta economica – lotto 1 deve essere inserita, **a pena di esclusione**, l'**OFFERTA ECONOMICA** per il lotto 1 (carni fresche refrigerate e prosciutto) redatta secondo le modalità di seguito indicate.

- 1.a) L'**offerta** economica deve essere resa in carta legale o resa legale e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A dell'offerente.
- 1.b) L'**offerta** deve essere datata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente.
- 1.b) L'**offerta** deve essere formulata mediante compilazione in ogni punto e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato speciale del **Modulo offerta economica Lotto n. 1 Carni fresche refrigerate e prosciutto allegato D1 (in formato .pdf)** al Capitolato speciale d'appalto (allegato n. 1 al presente bando di gara).

**NB:**

Ai fini della compilazione l'offerente deve procedere a stampare in ogni pagina il modulo offerta sopra indicato: costituisce preciso **onere** dell'offerente verificare che la stampa sia completa di ogni pagina di cui si compone il modulo precisando che **la mancata compilazione anche di una sola voce del modulo stesso comporta l'esclusione dalla gara.**

La compilazione consiste nell'indicazione da parte dell'offerente dei prezzi unitari – IVA esclusa - e delle quantità dei singoli prodotti espressi al chilogrammo distinti per tipologia offerta (prodotti convenzionali, biologici, a basso impatto ambientale, DOP/IGP/Tradizionali/Di qualità riconosciuta e certificata) fino alla quantità totale presunta di ogni singolo prodotto, elencato sul predetto modulo offerta economica. Qualora l'Impresa offerente intenda fornire la quantità di prodotto richiesto offrendo più tipologie deve barrare con





una X le corrispondenti tipologie descritte nella colonna D "TIPOLOGIA DI PRODOTTI".

L'ultima colonna del Modulo offerta economica – lotto 1 (allegato D1 al Capitolato) deve riportare, per ogni riga dei prodotti distinti per tipologia offerti, il relativo prezzo complessivo offerto derivante dal prodotto del prezzo unitario per la quantità (espressa in chilogrammi) offerta.

I prezzi unitari sono troncati al quarto decimale.

L'offerente deve poi indicare il prezzo complessivo offerto annuo per la fornitura al netto di oneri fiscali (in cifre ed in lettere) derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi offerti con l'avvertenza che non è ammessa - **a pena di esclusione** - la presentazione di ulteriore offerta in ribasso sul prezzo complessivo così determinato.

Il suddetto modulo non può recare correzioni che non siano confermate e sottoscritte.

**NB:**

A norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 nella presente procedura di gara avente ad oggetto fornitura di beni senza posa in opera **non è richiesta l'indicazione della quota di oneri di sicurezza generali compresi nell'offerta**: ogni indicazione di segno diverso contenuta nell'art. 8 del Capitolato speciale e/o nel Modulo offerta e/o nella determinazione dirigenziale di indicazione della gara deve intendersi come non apposta.

**NB:**

Si comunica che il Modulo offerta sopra indicato è disponibile anche in formato calc ed è scaricabile **dal sito internet "www.comune.trento.it"**. Si ricorda che il modulo offerta in formato calc non ha alcun valore ufficiale. L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per eventuali errori contenuti nel modulo offerta in formato calc. **Il solo modulo che fa fede ai fini della presentazione dell'offerta è il Modulo allegato in formato .pdf che per la formulazione dell'offerta deve essere stampato e compilato a mano.**

Rimane fermo che l'offerente può utilizzare per la presentazione dell'offerta il Modulo anche nel formato calc, previa verifica della sua completezza in ogni voce e parte e correttezza (anche per quanto attiene alle eventuali formule già inserite): tale verifica è ad esclusivo carico e responsabilità del l'offerente.

Rimangono ferme le modalità di formulazione dell'offerta sopra indicate e le connesse cause di esclusione.

**N.B.**

Tenuto conto delle modalità di svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali.

**N.B.**

**Costituisce causa di esclusione dalla gara, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione:**

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alla lettera 1.c);
- la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi unitari;
- la mancanza di sottoscrizione.

**N.B.**

**A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a**



**norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione.**

- 2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), firmata dal legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore attestante la volontà di procedere a **SUBAPPALTO** di parte del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Tale dichiarazione deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:

- a) delle parti del contratto che si intendono subaffidare;
- b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, quale si desume dall'offerta presentata anche mediante l'indicazione di una percentuale incidenza delle stesse sul contratto.

La dichiarazione di subaffidamento deve essere predisposta nel rispetto del limite massimo del 30% dell'importo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti. Si ricorda che, a norma dell'art. 14 del Capitolato, l'utilizzazione di terzi vettori non è considerato subappalto.

**N.B.**

In allegato al presente bando (allegato n. 7) è posto un fac simile di dichiarazione di subappalto che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione della presente dichiarazione anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

**CAPITOLO 4 – OFFERTA – LOTTO 2**

**(Impresa partecipante anche per il lotto 2 – pane e pasta per pizza)**

**A) PRESCRIZIONI GENERALI**

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.

**N.B.**

A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per il lotto 2 (pane e pasta per pizza) deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica. **Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte per il lotto 2 (pane e pasta per pizza), senza possibilità alcuna di regolarizzazione.**

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica ed economica deve avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

I plichi **A2 e B2** descritti nei successivi punti A2 e B2 contenenti, rispettivamente, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono:

- a) essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente delle diciture "**Plico A2 – Offerta tecnica – lotto**

**2", "Plico B2 - Offerta economica – lotto 2".****N.B.**

Attesa la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica per garantirne la segretezza comporta **l'esclusione dalla gara** la mancanza delle diciture sopra indicate alla lettera b) nel caso in cui non sia possibile individuare il plico contenente l'offerta tecnica rispetto a quello contenente l'offerta economica e/o nell'impossibilità di associare il singolo plico contenente l'offerta tecnica e/o l'offerta economica al lotto di riferimento.

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate **ciascun offerente**, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta una dichiarazione contenente l'indicazione delle informazioni contenute nell'offerta tecnica (per quanto attiene alle spiegazioni dell'offerta economica la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte ed è valutata dal RUP che conduce il subprocedimento di verifica dell'anomalia), che costituiscano segreti tecnici o commerciali **completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall'offerente stesso.**

In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l'accesso è consentito senza limitazione alcuna.

In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una "comprovata e motivata dichiarazione dell'offerente" da cui si evinca che le informazioni contenute nell'offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Rimane fermo che, a norma dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l'accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.

**A2) PLICO A2 - OFFERTA TECNICA – LOTTO 2 Pane e pasta per pizza**

Nel presente plico A2 deve essere inserita la documentazione costituente l'**OFFERTA TECNICA** per il lotto 2 (pane e pasta per pizza) (in carta legale o resa legale) e consistente nella proposta in ordine alla fornitura in gara redatta secondo le modalità indicate nel prosieguo. La presentazione dell'offerta tecnica **è obbligatoria** con la precisazione che la mancata presentazione della stessa, necessaria al fine di identificare le caratteristiche dei prodotti offerti, comporta **l'esclusione dalla gara**, mentre la mancanza di uno o più dei suoi contenuti come descritti nel prosieguo comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero all'elemento di riferimento così come descritto al paragrafo VII del presente bando. A tal proposito si precisa sin d'ora che quanto indicato all'art. 10 del Capitolato speciale ove si legge *"L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nell'Allegato C "Modulo offerta qualitativa" comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio"* deve essere inteso nel senso che rimane in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare i requisiti minimi obbligatori prescritti dall'allegato C2 – Modulo offerta qualitativa (lotto 2 pane e pasta per pizza). Rimane fermo che il mancato rispetto dei minimi obbligatori prescritti dall'allegato C2 – Modulo offerta qualitativa (lotto 2 pane e pasta per pizza) comporta l'esclusione dalla gara.

**La documentazione costituente l'offerta tecnica è descritta nel Capitolato speciale**



**(allegato 1) al suo art. 10 al quale si fa espresso rinvio.**

La documentazione sopra indicata deve:

- essere **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente medesimo;
- essere redatta nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale e relativi allegati (allegato 1) **i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili**;
- essere redatta in forma sintetica ma esaustiva relativamente ai punti richiesti ai fini della valutazione del punteggio.

Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nel paragrafo VII.

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.

Costituisce **causa di esclusione dalla gara** la presenza nel contesto dell'offerta tecnica di elementi concernenti l'offerta economica presentata.

**B2) PLICO B2 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2 – Pane e pasta per pizza**

Nel presente plico B2 – offerta economica – lotto 2 deve essere inserita, **a pena di esclusione**, l'**OFFERTA ECONOMICA** per il lotto 2 (pane e pasta per pizza) redatta secondo le modalità di seguito indicate.

- 1.a) L'**offerta** economica deve essere resa in carta legale o resa legale e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A dell'offerente.
- 1.b) L'**offerta** deve essere datata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente.
- 1.b) L'**offerta** deve essere formulata mediante compilazione in ogni punto e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 10 del Capitolato speciale del **Modulo offerta economica Lotto n. 2 Pane e pasta per pizza allegato D2 (in formato .pdf)** al Capitolato speciale d'appalto (allegato n. 1 al presente bando di gara).

**NB:**

Ai fini della compilazione l'offerente deve procedere a stampare in ogni pagina il modulo offerta sopra indicato: costituisce preciso **onere** dell'offerente verificare che la stampa sia completa di ogni pagina di cui si compone il modulo precisando che **la mancata compilazione anche di una sola voce del modulo stesso comporta l'esclusione dalla gara.**

La compilazione consiste nell'indicazione da parte dell'offerente dei prezzi unitari – IVA esclusa - e delle quantità dei singoli prodotti espressi al chilogrammo distinti per tipologia offerta (prodotti convenzionali, biologici, a basso impatto ambientale, DOP/IGP/Tradizionali/Di qualità riconosciuta e certificata) fino alla quantità totale presunta di ogni singolo prodotto, elencato sul predetto modulo offerta economica. Qualora l'Impresa offerente intenda fornire la quantità di prodotto richiesto offrendo più tipologie deve barrare con una X le corrispondenti tipologie descritte nella colonna D "TIPOLOGIA DI PRODOTTI".

L'ultima colonna del Modulo offerta economica – lotto 2 (allegato D2 al Capitolato) deve riportare, per ogni riga dei prodotti distinti per tipologia offerti,



il relativo prezzo complessivo offerto derivante dal prodotto del prezzo unitario per la quantità (espressa in chilogrammi) offerta.

I prezzi unitari sono troncati al quarto decimale.

L'offerente deve poi indicare il prezzo complessivo offerto annuo per la fornitura al netto di oneri fiscali (in cifre ed in lettere) derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi offerti con l'avvertenza che non è ammessa - **a pena di esclusione** - la presentazione di ulteriore offerta in ribasso sul prezzo complessivo così determinato.

Il suddetto modulo non può recare correzioni che non siano confermate e sottoscritte.

**NB:**

A norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 nella presente procedura di gara avente ad oggetto fornitura di beni senza posa in opera **non è richiesta l'indicazione della quota di oneri di sicurezza generali compresi nell'offerta**: ogni indicazione di segno diverso contenuta nell'art. 8 del Capitolato speciale e/o nel modulo offerta e/o nella determinazione dirigenziale di indizione della gara deve intendersi come non apposta.

**NB:**

Si comunica che il Modulo offerta sopra indicato è disponibile anche in formato calc ed è scaricabile **dal sito internet "www.comune.trento.it"**. Si ricorda che il modulo offerta in formato calc non ha alcun valore ufficiale. L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per eventuali errori contenuti nel modulo offerta in formato calc. **Il solo modulo che fa fede ai fini della presentazione dell'offerta è il Modulo allegato in formato .pdf che per la formulazione dell'offerta deve essere stampato e compilato a mano.**

Rimane fermo che l'offerente può utilizzare per la presentazione dell'offerta il Modulo anche nel formato calc, previa verifica della sua completezza in ogni voce e parte e correttezza (anche per quanto attiene alle eventuali formule già inserite): tale verifica è ad esclusivo carico e responsabilità del l'offerente.

Rimangono ferme le modalità di formulazione dell'offerta sopra indicate e le connesse cause di esclusione.

**N.B.**

Tenuto conto delle modalità di svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali.

**N.B.**

**Costituisce causa di esclusione dalla gara, esclusa ogni possibilità di regolarizzazione:**

- la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alla lettera 1.c);
- la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi unitari;
- la mancanza di sottoscrizione.

**N.B.**

**A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara, senza possibilità di regolarizzazione.**

- 2) Eventualmente la **DICHIARAZIONE** (in carta legale o resa legale), firmata dal





legale rappresentante dell'Impresa o da suo procuratore attestante la volontà di procedere a **SUBAPPALTO** di parte del contratto in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Tale dichiarazione deve contenere a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi dell'esclusione della facoltà di subappalto, l'esatta indicazione:

- a) delle parti del contratto che si intendono subaffidare;
- b) del relativo importo, oggetto di subaffidamento, quale si desume dall'offerta presentata anche mediante l'indicazione di una percentuale incidenza delle stesse sul contratto.

La dichiarazione di subaffidamento deve essere predisposta nel rispetto del limite massimo del 30% dell'importo del contratto come risultante dall'offerta. Si precisa che, qualora la dichiarazione suddetta prevedesse l'affidamento in subappalto di parti del contratto superiori alla percentuale massima anzidetta, essa è considerata valida solamente per importi rientranti nei limiti sopra descritti. Si ricorda che, a norma dell'art. 14 del Capitolato, l'utilizzazione di terzi vettori non è considerato subappalto.

**N.B.**

In allegato al presente bando (allegato n. 8) è posto un fac simile di dichiarazione di subappalto che gli offerenti sono **INVITATI** ad utilizzare per la presentazione della presente dichiarazione anche al fine di evitare esclusioni di natura formale.

## **SEZIONE II - IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO**

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo VI dedicata alle Imprese singole deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le ulteriori modalità descritte nella presente Sezione rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti alla Sezione II del paragrafo IV del presente bando.

### **A) INDICAZIONI GENERALI**

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

### **B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA**

Nel plico esterno di cui al paragrafo V deve essere inserita - **a pena di esclusione** - la documentazione indicata nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:

- a) la dichiarazione di cui al **numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti e sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore di ciascuna delle imprese aderenti al raggruppamento, ferme restando le indicazioni contenute nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando, con le seguenti precisazioni:
  - a1) la dichiarazione prescritta alla **lettere A, B, C ed E del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;



- a2) la dichiarazione prescritta alla **lettera D del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa dall'Impresa capogruppo e da quella o quelle imprese partecipanti che concretamente dispone del requisito in questione secondo quanto indicato nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando.
- b) la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al **numero 2) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** e la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione deve essere resa dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti e deve contenere l'espresso riferimento a tutte le Imprese partecipanti, nonché l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del raggruppamento nel suo insieme.  
**N.B.:** In caso di Associazione temporanea di imprese, l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando che – a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - la riduzione per le microimprese, piccole e medie Imprese è ammessa solo nel caso in cui il raggruppamento sia costituito esclusivamente da Imprese dotate di tale caratteristica.
- c) il versamento del contributo ad A.N.AC. di cui al **numero 3) del CAPITOLO 2 della sezione I del paragrafo VI** è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo (è comunque accettato anche il pagamento effettuato da uno dei componenti del raggruppamento);
- d) il **PATTO DI INTEGRITA'** di cui al **numero 4) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere sottoscritto da ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento;
- e) il **"PASSOE"** di cui al **numero 5) del Capitolo 2 della Sezione I del paragrafo VI** deve essere presentato da ciascuna delle imprese raggruppate nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass;
- f) la documentazione costituente **l'offerta tecnica** descritta al **punto A1) del capitolo 3 e/o al punto A2) del capitolo 4** della Sezione I del presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle imprese partecipanti;
- g) **l'offerta economica** descritta nel **numero 1) del punto B1) del capitolo 3 e/o del punto B2) del capitolo 4** della sezione I del presente paragrafo deve:
- recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle Imprese partecipanti;
  - recare la sottoscrizione del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle imprese partecipanti;
- h) la dichiarazione di subappalto descritta nel **numero 2) del punto B1) del capitolo 3 e/o del punto B2) del capitolo 4** della sezione I del presente paragrafo deve essere sottoscritta da ciascuna delle Imprese partecipanti.



### SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- A) il Consorzio deve presentare **tutta** la documentazione indicata nella Sezione I del presente paragrafo dedicato alle Imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate;
- B) a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. **ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara deve produrre - a pena di esclusione dalla gara -** unitamente alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo V del presente bando unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed ai plichi contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, ma esternamente agli stessi) la **dichiarazione** di cui al **numero 1 del capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo**, con le seguenti specificazioni:
- B1) la dichiarazione prescritta alla **lettere A, B, C ed E del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa dal **Consorzio** e da **ciascuna delle Imprese** per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara;
- B2) la dichiarazione prescritta alla **lettera D del numero 1 del CAPITOLO 2 della sezione I del presente paragrafo** deve essere resa dal **Consorzio** e/o da **ciascuna delle Imprese** per conto delle quali il consorzio partecipa alla gara e che concretamente dispone del requisito in questione secondo quanto indicato nella Sezione II del paragrafo IV del presente bando, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.  
Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e sempre che sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- C) il **“PASSOE”** di cui al **numero 5 del capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo** deve essere prodotto **dal Consorzio e da ciascuna delle imprese per conto delle quali il Consorzio partecipa** secondo quanto stabilito dal sistema AVCPass;
- D) **tutta** l'ulteriore documentazione prevista **nella sezione I del presente paragrafo** deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi indicate.

### SEZIONE IV - SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o elementi e/o documenti di cui al capitolo 2 della sezione I presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), la seduta di gara è sospesa e si procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta,



la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi e/o documenti con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A) in merito alle dichiarazioni di cui al numero 1 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I (comprese quelle dovute in caso di concordato con continuità aziendale):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata sottoscrizione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
- mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni o dichiarazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- mancata presentazione dell'impegno di soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2 del capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
- mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento;

C) in merito al contributo ad A.N.AC. di cui al numero 3 del capitolo 2 del paragrafo VI



Sezione I:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.

**N.B.**

Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'A.N.AC. di data 21 dicembre 2016 si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;

D) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 4 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:

- mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- mancata sottoscrizione del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
- presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non è ammessa regolarizzazione per gli elementi e i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica.

Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

All'attivazione del soccorso istruttorio non consegue l'applicazione di alcuna sanzione.

### **PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA**

Ai sensi dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m., degli artt. 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.

Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando.

A norma dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce **causa di**





**esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara.

Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:

- a) plico A (...): offerta tecnica lotto (...);
- b) plico B (...): offerta economica lotto (...).

Di seguito i plichi contenenti le offerte tecniche - plico A (...) - Offerta tecnica lotto (...), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono trasmessi alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

Ciascun plico contenente l'offerta economica plico B (...) – Offerta economica lotto (...) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.

La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e in considerazione delle modalità di attribuzione dei punteggi (secondo quanto indicato nelle Linee guida n. 5 di ANAC approvate con Deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016).

La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. corredata dai *curricula* dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa in applicazione del disposto dell'art. 21, comma 6, della L.P. n. 2/2016 e s.m.

Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 2, del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi per ciascuno dei lotti in gara.

Procede, di seguito, all'apertura dei plichi predetti distintamente per ciascuno dei lotti in gara e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata distintamente per ciascuno dei lotti in gara con l'esame dei documenti costituenti l'offerta tecnica presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione distintamente per ciascuno dei lotti in gara procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica di seguito indicati con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.



Per ciascuno dei lotti in gara i criteri di valutazione, il relativo punteggio massimo previsto e le modalità di assegnazione dei punteggi ad opera della Commissione sono indicati compiutamente nell'art. 10 del Capitolato speciale (allegato 1) cui si fa espresso rinvio.

Per ciascuno dei lotti in gara il punteggio complessivo dell'offerta tecnica è attribuito dalla Commissione sommando i punteggi ottenuti dal concorrente per ciascun elemento di valutazione offerto.

**N.B.**

Per ciascuno dei lotti in gara è prevista la **riparametrazione** del punteggio totale conseguito per l'offerta tecnica procedendo come di seguito.

Per ciascuno dei lotti in gara il punteggio tecnico complessivo di ogni singolo offerente è riparametrato portando a 70 i punti assegnati all'offerente che ha conseguito il punteggio tecnico più alto ed attribuendo agli altri offerenti un punteggio proporzionale.

Laddove le modalità di attribuzione del punteggio descritte nell'art. 10 del Capitolato non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente **l'esclusione dalla gara** nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per uno o entrambi i lotti in gara per avere chiarimenti o ragguagli sull'offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC (al domicilio indicato nella dichiarazione presentata per l'ammissione alla gara) nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale che viene trasmesso dalla Commissione stessa al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, ricevuto il verbale della Commissione convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.

Il Presidente di gara in seduta pubblica procede, distintamente per ciascuno dei lotti in gara, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione negli stessi contenuta ed a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando).

Contemporaneamente, distintamente per ciascuno dei lotti in gara, procede a dare lettura dell'offerta economica presentata dalle singole Imprese.

Dopo l'apertura delle offerte economiche qualora il Presidente di gara accerti che più offerte ammesse per ciascuno dei lotti in gara siano imputabili ad un unico centro



decisionale **provvede ad escludere tutti i concorrenti** la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Il Presidente di gara procede, quindi, alla verifica dei conteggi esposti nella singola offerta economica tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari scritti in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o le somme esposte nell'offerta economica: il risultato di tali rettifiche è utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte del Presidente di gara stesso secondo le modalità indicate nell'art. 10 del Capitolato speciale (allegato 1).

Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede alla formazione della graduatoria provvisoria per ciascuno dei lotti in gara sommando ai punti già attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica i punti attribuiti dal Presidente di gara stesso all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria provvisoria per ciascuno dei lotti in gara e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria provvisoria stessa, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della medesima graduatoria provvisoria. Non sono previsti limiti al numero di lotti che un'impresa può aggiudicarsi.

Il Presidente di gara, quindi, accerta - distintamente per ciascuno dei lotti in gara - la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa al Presidente di gara la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta.

Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica di gara e distintamente per ciascuno dei lotti in gara ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, quindi, procede a richiedere per iscritto le spiegazioni dell'offerta di cui all'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere.

Le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: in particolare, le giustificazioni dell'offerta devono avvenire mediante la presentazione delle **ANALISI** che evidenzino gli elementi costitutivi dell'offerta (es. dettaglio del costo del lavoro, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, dettaglio dei costi della sicurezza, spese generali e utile d'impresa, tutto quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall'Impresa per l'effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria. In particolare il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere



corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L'Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dall'Impresa e valutate come corrette da parte dell'Amministrazione costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'Impresa appaltatrice non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Si ricorda che, a norma dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

A norma dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.

Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.



Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.

Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell'offerta ed a garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

E' sottoposta a verifica la prima migliore offerta se la stessa appare anormalmente bassa e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta anomala, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte risultate anomale.

Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata al Presidente di gara.

Il Presidente di gara, quindi, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC inoltrato anche mediante sistema.

Nella nuova seduta pubblica, Il Presidente di gara comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando il verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, il Presidente di gara procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili.

Concluse le operazioni predette il Presidente di gara procede - distintamente per ciascuno dei lotti in gara - a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse sommando al punteggio attribuito all'elemento prezzo, i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica.

Fermo restando il sorteggio eventualmente già effettuato per la formazione della graduatoria provvisoria per ciascun lotto, nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dal Presidente di gara e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa aggiudicataria.

Il Presidente di gara ha la facoltà di non aggiudicare uno o entrambi i lotti in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara.

Inoltre, la gara per uno o entrambi i lotti è aggiudicata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione (per la parte tecnica) e dal Presidente di gara, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.





Il Presidente di gara procede ad aggiudicare la gara del singolo lotto in gara all'offerente classificatosi al primo posto della relativa graduatoria: l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. n. 2/2016 e s.m., del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., del regolamento di attuazione della medesima L.P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.

**Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione (per la parte tecnica) e il Presidente di gara possono comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione (per la parte tecnica) o il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione della fornitura non subisca pregiudizio.

**N.B.**

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell'Amministrazione.

Le singole sedute possono aver riguardo a tutti i lotti in gara o solo ad uno degli stessi: in tale ultimo caso ne è dato specifico avviso con indicazione del lotto interessato dalla singola seduta di gara.

E' facoltà del Presidente di gara convocare le sedute pubbliche direttamente nel corso di una precedente seduta pubblica: in tal caso non si procede alla comunicazione agli offerenti né alla pubblicazione sul sito.

Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente di gara procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PASSOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza,



l'annullamento della disposta aggiudicazione (nel caso in cui sia stata l'impresa aggiudicataria a non presentare il PASSOE) o l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. (nel caso in cui sia stata un'altra Impresa a non presentare il PASSOE). In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Le previsioni sopra riportate si applicano distintamente a ciascuno dei lotti in gara.

#### **PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE**

**N.B.:** quanto riportato nel presente paragrafo si applica distintamente per ciascuno dei lotti in gara.

#### **SEZIONE I - IMPRESE SINGOLE**

A norma dell'art. 22 della L. P. n. 2/2016 e s.m., l'Amministrazione procede nei confronti dell'impresa aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 e s.m. alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito indicata.

- a) Certificato generale del casellario giudiziale riferiti:
- al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
  - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
  - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
  - ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o Consorzi;
  - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
  - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
  - in ogni caso ai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza;
  - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
  - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa, se pertinenti;
  - in ogni caso agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
  - in ogni caso ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando;
  - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
  - in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.



**N.B.**

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

- b) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
- c) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- d) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
- e) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
  - l'indicazione dell'attività per la quale l'impresa risulta iscritta;
  - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
  - l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso.
- f) Informazione o comunicazione (in ragione dell'importo complessivo del contratto ed ove necessaria) antimafia prevista dal D.Lgs n. 159/2011 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, **l'Amministrazione chiede all'Impresa** di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dalla medesima Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria.
- g) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
- h) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.



Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

L'Amministrazione per ciascuno dei lotti in gara richiede, inoltre, all'Impresa aggiudicataria e all'Impresa sorteggiata per il controllo a campione la presentazione della documentazione (in originale o in copia autenticata e debitamente bollata) necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti come di seguito descritta **ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA.**

- i) a comprova del possesso del requisito di cui al numero 2 della Sezione I del paragrafo IV del presente bando (esecuzione di forniture alimentari per la ristorazione collettiva): **certificati** rilasciati dal committente attestanti l'oggetto e l'importo del contratto eseguito, la sua esecuzione regolare e con buon esito e il relativo periodo di riferimento. Si precisa che - laddove si tratti di certificazioni rese da Pubbliche Amministrazioni - in luogo del certificato l'Impresa aggiudicataria e/o sorteggiata deve produrre una dichiarazione contenente tutti gli elementi (es. Amministrazione di competenza, sede territoriale della stessa, tipologia e oggetto del contratto, periodo di svolgimento, ogni altro elemento utile) necessari per consentire alla Stazione appaltante di procedere all'acquisizione d'ufficio del certificato stesso.

La documentazione sopra indicata alla lettera i) - limitatamente al caso in cui si tratti di certificazione resa da una pubblica amministrazione - può essere presentata, oltre che in originale o in copia autenticata e debitamente bollata, anche in semplice copia fotostatica: in tale ultimo caso la stessa deve essere corredata da una **DICHIARAZIONE (in carta libera)** resa da legale rappresentante dell'Impresa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m (e a norma dell'art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) **attestante la conformità delle copie presentate agli originali.**

L'Impresa aggiudicataria deve procedere all'assolvimento degli adempimenti di seguito descritti.

- j) **Prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.** Tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 10.000,00: ai fini della suddivisione fra i lotti in gara per il caso di pubblicazione di atto avente ad oggetto più lotti si applica un criterio proporzionale in ragione dell'importo posto a base di gara per il singolo lotto.



- k) **Prima della stipula del contratto.** Effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo richiesto dall'Amministrazione stessa.
- l) **Prima della stipula del contratto.** Trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA DEFINITIVA** nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al paragrafo VI, sezione I, capitolo 2, numero 2 del presente bando: a tal fine è necessario che l'Impresa allegghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato al presente bando "Modalità di costituzione della cauzione definitiva" - Allegato n. 9. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.
- m) **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti





coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'impresa deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

- n) **Prima della stipula del contratto (e comunque prima dell'avvio della fornitura laddove la stessa abbia avvio prima della stipula del contratto)**: l'Impresa aggiudicataria deve produrre tutta la documentazione prevista dagli artt. 10 e 15 del Capitolato speciale necessaria ai fini della verifica di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e del rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale. A tal fine si precisa sin d'ora che all'Impresa è assegnato un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione di tutta la documentazione ivi prevista. In caso di mancato riscontro o nel caso in cui dalla documentazione presentata non emerga il rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica o delle prescrizioni del Capitolato speciale, la Stazione appaltante – previa instaurazione di contraddittorio con l'Impresa – annulla la disposta aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare all'Impresa che segue in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria e dell'Impresa sorteggiata secondo le modalità sopra indicate.

**In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. per i provvedimenti e le misure sanzionatorie di competenza e aggiudica la gara all'Impresa seconda in graduatoria. Nel caso di Impresa sorteggiata si procede secondo quanto indicato nell'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m.**

## SEZIONE II - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato per la verifica dei requisiti) sia rimasto un gruppo di imprese che abbia manifestato la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite dell'impresa capogruppo o acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio), secondo le seguenti modalità:

- a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente a ciascuna delle Imprese riunite. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta a ciascuna delle Imprese riunite per il tramite dell'Impresa capogruppo;



- b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettera i), è richiesta, per il tramite dell'Impresa capogruppo, all'Impresa capogruppo e a quella fra le imprese aderenti l'A.T.I. che concretamente dispone del requisito;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere j), k), m) ed n) sono richiesti all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
- d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettera l) sono richiesti alla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti con le seguenti precisazioni. Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera l) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente a tutte le imprese aderenti al raggruppamento e che per l'applicazione della riduzione della cauzione l'Amministrazione si atterrà alle indicazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 così come esplicitate nella lettera b) della Sezione II del paragrafo VI del presente bando.

L'Amministrazione appaltante richiede, inoltre, al raggruppamento temporaneo di imprese, la presentazione della seguente documentazione:

- e) il **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
  - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
  - che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
  - che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
  - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo e la verifica finale fino all'estinzione di ogni rapporto;
  - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale";
  - l'espressa indicazione della parte di esecuzione del contratto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso;
  - l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m.
- f) la **PROCURA** – in carta legale - relativa al suddetto mandato risultante da **ATTO PUBBLICO** (oppure copia notarile in carta legale - dello stesso atto).

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., **è vietata** qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale raggruppamento aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con



conseguente incameramento della cauzione prestata.

**Per i raggruppamenti temporanei di Imprese ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione per una (o più) delle Imprese associate in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del raggruppamento nel suo insieme con la precisazione che dove il fatto sia ascrivibile ad una specifica Impresa le segnalazioni ne daranno specifica indicazione.**

### SEZIONE III - CONSORZI

Nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) per uno o entrambi i lotti in gara sia rimasto un Consorzio la documentazione indicata nella precedente SEZIONE I deve essere presentata, per il tramite del Consorzio o acquisita d'ufficio, secondo le seguenti modalità:

- a) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) è acquisita mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) relativamente al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara. La documentazione compresa nella lettera f) è richiesta al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha dichiarato di partecipare alla gara per il tramite del Consorzio;
- b) la documentazione di cui alla precedente SEZIONE I lettera i) è richiesta al Consorzio e/o a ciascuna delle Imprese consorziate secondo le dichiarazioni rese in sede di gara e tenuto conto della normativa vigente in materia di ammissione dei Consorzi alle gare;
- c) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettere j), k), m) ed n) sono richiesti al Consorzio;
- d) gli adempimenti di cui alla precedente SEZIONE I lettera l) sono richiesti al Consorzio. Per quanto attiene alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui alla lettera l) si precisa che la stessa deve aver riguardo espressamente al Consorzio e a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara e che eseguiranno il contratto.

**Per i Consorzi ed in caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o dei requisiti di carattere tecnico economico o di accertata sussistenza di cause di esclusione per il Consorzio e/o per una (o più) delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio ha partecipato alla gara in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, nonché in caso di mancata presentazione del PASSOE (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del RUP o del Responsabile delle verifiche) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - la stazione appaltante applica le sanzioni espressamente previste nella Sezione I del presente paragrafo nei confronti del Consorzio nel suo insieme (e, quindi, anche delle Imprese per conto delle quali lo stesso ha partecipato alla gara) con la precisazione che – dove il fatto sia ascrivibile**



**al solo Consorzio o ad una delle Imprese per conto delle quali il Consorzio stesso ha partecipato alla gara - le segnalazioni ne daranno specifica indicazione.**

#### **PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI**

- A) L'offerta è vincolante per un periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto, inoltre, è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
- B) Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato speciale i singoli prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni altro onere compresi la predisposizione delle derrate per la consegna, il trasporto e la consegna presso le singole strutture.  
Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per il primo anno di durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.  
Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto ogni anno, una sola volta all'anno, su richiesta dell'aggiudicatario, potrà essere riconosciuta la revisione annuale dei prezzi contrattuali.  
In caso di variazione ISTAT negativa l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali.  
La revisione del prezzo contrattuale verrà annualmente calcolata, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di decorrenza del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.  
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare ai prezzi verrà arrotondata per eccesso o per difetto al secondo decimale a seconda che il terzo sia superiore a 5 oppure inferiore o uguale a 5.  
L'aggiornamento dei prezzi contrattuali verrà riconosciuto in riferimento agli ordini non ancora effettuati.
- C) Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto la soluzione delle controversie è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
- D) Prescrizioni in merito al subappalto.  
La cessione in tutto o in parte dei crediti derivanti dal contratto è consentita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e fermo



quanto di seguito stabilito.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. e dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., l'aggiudicatario non può cedere a terzi tutto o parte del contratto. A norma dei medesimi articoli il subaffidamento della fornitura può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di fornitura.

Non si configura come subappalto l'utilizzo da parte dell'aggiudicatario di terzi vettori, esterni alla propria organizzazione d'impresa, per effettuare il trasporto e la consegna dei prodotti.

Il subaffidamento è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario della fornitura abbia indicato all'atto dell'offerta le forniture e le parti di forniture che intende subaffidare;

b) che l'affidatario provveda a presentare all'Amministrazione comunale apposita richiesta di autorizzazione al subappalto e, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti alla fornitura subappaltata, provveda al deposito, presso l'Amministrazione comunale, di:

- copia autentica del contratto di subappalto, stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione;

- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subaffidatario;

c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l'affidatario dovrà allegare alla richiesta di autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;

d) che, al momento del deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione comunale, l'affidatario trasmetta:

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lett. e);

- una dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

e) che il subaffidatario:

- sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti registri professionali);

- non sia incorso in cause di decadenza, divieto e sospensione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.;

- disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

f) che, al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto, l'affidatario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., prima della stipula del contratto di appalto, l'affidatario deve indicare all'Amministrazione l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in queste prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, se questi





sono noti al momento della richiesta. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali prestazioni. L'Amministrazione controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della L. 13 agosto 2010 n. 136.

L'affidatario della fornitura deve comunicare all'Amministrazione i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m..

A norma dell'art. 26, comma 4 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in caso di subappalto, le prestazioni indicate in sede di gara sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

A norma dell'art. 26, comma 5 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %.

A norma dell'art. 26, comma 7 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'art. 73 comma 11 della suddetta L.P. n. 2/2016 e s.m., pubblica nel sito internet istituzionale le somme liquidate ed i relativi beneficiari.

L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui il subappaltatore della fornitura non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

Il subaffidamento delle prestazioni non esonera in alcun modo l'affidatario della fornitura dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'Amministrazione comunale della buona esecuzione del contratto.

L'affidatario dovrà garantire che i subaffidatari si impegnino ad osservare tutte le condizioni del Capitolato speciale.

A norma dell'art. 26, comma 11 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare all'Amministrazione comunale e contestualmente all'affidatario della fornitura il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

A norma dell'art. 26, comma 12, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'affidatario intende subappaltare, ai sensi del di quanto sopra riportato.



L'Amministrazione procede al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. Se l'affidatario, in corso di esecuzione, comunica all'Amministrazione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate, l'Amministrazione procede al pagamento della parte non contestata.

A norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., l'Amministrazione comunale procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione del pagamento di cui all'art. 17 del Capitolato speciale, secondo le modalità che verranno definite e comunicate da parte dell'Amministrazione comunale.

Il prestatore della fornitura è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

- E) Il contratto è stipulato in **forma pubblico-amministrativa** entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. Qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria.
- F) A norma dell'art. 49, comma 7, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, nelle more della stipulazione del contratto il Comune può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del contratto, fatto salvo il rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
- G) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.
- H) **AVVALIMENTO**  
Si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando quanto di seguito specificato.  
Si ricorda, ancora, che l'art. 22, comma 4, della L.P. n. 2/2016 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che:  
*«L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione».*  
Si ricorda, infine, che l'art. 22, comma 2, della L.P. n. 2/2016 e s.m. così stabilisce:  
*«Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando*



*le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario».*

Pertanto nel caso in cui aggiudicatario (o sorteggiato) risulti un operatore economico che si è avvalso dei requisiti di un altro soggetto, le verifiche in argomento saranno svolte tanto sull'impresa partecipante che sull'ausiliaria.

- I) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- L) Nel contratto è riportata la seguente clausola: "L'Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art.3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010 e s.m., le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.  
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".
- M) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente bando la non accettazione del termine di pagamento stabilito nel paragrafo III del presente bando. In tal caso il termine di pagamento forma oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetta termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.
- N) Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'A.V.C.P. nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'ANAC).
- O) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale ([www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it) ed



allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

- P) Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport.
- Q) Il presente bando è stato approvato con atto del Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio di data 9 giugno 2017 ed è stato pubblicato sul profilo committente e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di A.N.AC., sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito di APAC, nonché per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locali.
- R) Si precisa che il Capitolato speciale costituirà parte integrante del contratto di appalto.

f.to Il Dirigente del Servizio Servizi  
all'Infanzia Istruzione e Sport  
dott. Valter Mazzucotelli

Il Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio arch. Ennio Dandrea	Il Capo Ufficio Appalti dott.ssa Sonia Pinamonti	Il responsabile del procedimento dott.ssa Maria Garbari
--	---	--



**ALLEGATI:**

Allegato n. 1: Capitolato speciale denominato “Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro Genitori e Bambini e delle scuole d'infanzia provinciali” e relativi allegati:

allegato A - “Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari”;

allegato B - “Elenco strutture”;

allegato C - “Modulo offerta qualitativa” (distinto per ciascun lotto) e precisamente:

- file formato .pdf allegato C1 - “Modulo offerta qualitativa” (lotto 1 – carni fresche refrigerate e prosciutto);
- file formato .pdf allegato C2 - “Modulo offerta qualitativa” (lotto 2 – pane e pasta per pizza);
- file formato calc allegato C1 - “Modulo offerta qualitativa” (lotto 1 – carni fresche refrigerate e prosciutto);
- file formato calc allegato C2 - “Modulo offerta qualitativa” (lotto 2 – pane e pasta per pizza);

allegato D - “Modulo offerta economica” (distinto per ciascun lotto) e precisamente:

- file formato .pdf allegato D1 - “Modulo offerta economica” (lotto 1 – carni fresche refrigerate e prosciutto);
- file formato .pdf allegato D2 - “Modulo offerta economica” (lotto 2 – pane e pasta per pizza);
- file formato calc allegato D1 - “Modulo offerta economica” (lotto 1 – carni fresche refrigerate e prosciutto);
- file formato calc allegato D2 - “Modulo offerta economica” (lotto 2 – pane e pasta per pizza);

**NB:**

Si ricorda che il modulo offerta in formato calc non ha alcun valore ufficiale. L'Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per eventuali errori contenuti nel modulo offerta in formato calc. **Il solo modulo che fa fede ai fini della presentazione dell'offerta è il Modulo allegato in formato .pdf che per la formulazione dell'offerta deve esser stampato e compilato a mano.**

Rimane fermo che l'offerente può utilizzare per la presentazione dell'offerta il Modulo anche nel formato calc, previa verifica della sua completezza in ogni voce e parte e correttezza (anche per quanto attiene alle eventuali formule già inserite): tale verifica è ad esclusivo carico e responsabilità dell'offerente.

Rimangono ferme le modalità di formulazione dell'offerta indicate nel Capitolato speciale e nel presente bando e le connesse cause di esclusione.

allegato E - fac simile scheda tecnica.

Allegato n. 2: ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio Protocollo;

Allegato n. 3: fac simile di dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (paragrafo VI, sezione I, capitolo 2 del presente bando);

Allegato n. 4: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come





adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016);

- Allegato n. 5: fac simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- Allegato n. 6: Patto di integrità;
- Allegato n. 7: fac simile dichiarazione di subappalto - lotto 1 - carni fresche refrigerate e prosciutto;
- Allegato n. 8: fac simile dichiarazione di subappalto - lotto 2 - pane e pasta per pizza;
- Allegato n. 9: modalità di costituzione della cauzione definitiva;
- Allegato n. 10: Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Trento;
- Allegato n. 11: determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'Infanzia Istruzione e Sport n. 18/34 di data 6 giugno 2017 e deliberazione della Giunta Comunale n. 97 di data 29 maggio 2017.